



1. Presentazione
2. Criteri di partecipazione e svolgimento del campionato
3. Adempimenti relativi alla gara
4. Responsabilità delle società e dei tesserati
5. Commissione Disciplinare e Cral
6. Fasi Finali e Coppe

PRESENTAZIONE



Gruppo Sportivo Italiano, Country Club Tecariba e Movimento Sportivo Popolare Italia, Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, organizzano in collaborazione con la Lega CALCIO a 8

(www.legacalcioa8.it) il campionato 2024/2025 per l'area di Latina e provincia.

La Lega Calcio a 8 è il primo circuito in Italia per numeri e importanza mediatica con oltre **20.000 atleti** che si riconoscono in questa rete di **700 società** sportive iscritte in tutta **Italia**.

Dirette streaming su YouTube, **highlights** di almeno un match a settimana, **Live social** e **focus** su squadre e calciatori.

Il nuovo pallone **RAPTOR C8**, della GEMS, unico nel suo genere, è il simbolo della nuova Lega: le misure, il peso e la grafica sono state studiate per permettere la migliore prestazione sul campo oltre ad esaltare i tratti distintivi del brand.



CRITERI DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

1) Affiliazione Società

- Per ottenere l'affiliazione ad MSP ITALIA (e, nel caso delle ASD, la successiva iscrizione al Registro delle Attività Sportive) le società debbono consegnare i seguenti documenti in copia:

a) atto costitutivo e statuto sociale;

b) copia di un documento di identità del legale rappresentante;

c) certificato di attribuzione del codice fiscale o partita iva;

d) eventuali verbali concernenti modifiche statutarie o cambio dei membri del consiglio direttivo;

- Qualora le società siano costituite da semplici gruppi spontanei è sufficiente un documento di riconoscimento del responsabile pro tempore del sodalizio e la compilazione del relativo modulo. La quota annuale di affiliazione è di € 25.
- MSP ITALIA può revocare l'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, a titolo esemplificativo, la violazione dei fondamentali principi sportivi, la recidiva in illecito sportivo e qualunque altro fatto ritenuto meritevole della revoca da parte del Consiglio Direttivo del Comitato provinciale di Latina del Movimento Sportivo Popolare Italia.

2) Iscrizione, deposito liste e modalità di versamento quota di iscrizione

- Le adesioni per partecipare alla LEGA CALCIO A 8 2024/2025 devono pervenire presso la segreteria del Country Club Tecariba entro le ore 20.00 del **25 settembre 2024** mediante deposito delle liste contenenti i nominativi degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti e versamento della quota di partecipazione, **pari ad € 900,00 (di cui € 300,00 a titolo di iscrizione ed € 600,00 quale anticipo su n. 12 quote campo) ed € 5,00 per ogni atleta e dirigente inserito nella lista. Una volta disputate le 12 gare andrà corrisposto l'importo anticipato delle gare ancora da giocare.**
- Ogni società, nella fase di deposito lista, può tesserare un numero **illimitato** di atleti. Il modulo di tesseramento, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso a antonio.basile@grupposportivoitaliano.it

Ogni società acquisisce e custodisce la certificazione medica agonistica di ogni atleta tesserato. Il tesseramento potrà avvenire nei seguenti periodi:

- **1° finestra:** entro la fine del girone di andata ogni società (comunicandolo con un anticipo di almeno 72 ore) potrà tesserare fino ad altri 10 atleti. Lo svincolo [il passaggio di un tesserato da una società ad un'altra] potrà avvenire solo ed esclusivamente nel corso della 2° finestra di tesseramento;
- **2° finestra:** nella settimana compresa tra la fine del girone di andata e l'inizio di quello di ritorno;
- Dalla prima giornata del girone di ritorno non saranno possibili ulteriori tesseramenti di atleti.
- Nessun limite temporale di tesseramento per dirigenti e tecnici.

Ogni società potrà tesserare un numero massimo di 3 dirigenti, 2 tecnici, 1 medico. Chiunque accede al recinto di gioco deve essere identificato dal direttore di gara ed essere in possesso della tessera sociale. Chi ne è sprovvisto sarà fatto allontanare. La società che consentirà l'accesso nella propria panchina od area tecnica di soggetti non tesserati e comunque riferibili alla società, ad insindacabile parere dell'arbitro o del commissario di campo, subirà la penalizzazione di un punto in classifica.

- La partecipazione al campionato è aperta. Non ci sono limiti di età e limiti per atleti tesserati Figc.
- La data di invio a mezzo mail delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella pervenuta prima, come risultante dal data e dall'orario della mail.
- Atleti sui quali pendono squalifiche di lungo periodo (per tali intendendosi quelle superiori ai 6 mesi) comminate dalla FIGC o da Enti di Promozione Sportiva, per poter essere ammessi al campionato, devono presentare apposita istanza alla Commissione Disciplinare che valutate le circostanze ed i fatti relativi alla squalifica, stabilirà l'ammissione o meno del richiedente al campionato od il suo differimento ad una data ben precisa.
- Il Campionato si svolge, con gare di andata e ritorno, che si disputano dal lunedì al venerdì in orario serale a partire dalle ore 20.00. I tempi di giuoco hanno una durata di 25 minuti cadauno. Il tempo di attesa è di 5 minuti, le sostituzioni effettuabili sono volanti.



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GARA

- La squadra potrà essere composta, per ogni gara, da un numero massimo di 16 atleti riportati nella distinta di gara. Otto in campo e otto in panchina. Possono prendere parte alla gara giocatori ritardatari a patto che i loro nominativi siano stati inseriti nella distinta di gara. Numero 2 dirigenti, 1 allenatore. Il medico solo col tesserino professionale.
- La distinta di gara, in duplice copia, contenente il nome, il cognome, il numero di tessera ed il numero di maglia, va presentata all'arbitro almeno 20 minuti prima dell'orario ufficiale di inizio della gara. Ai fini del riconoscimento occorre un documento di identità originale (carta di identità, patente di guida, passaporto, o altro valido documento considerato valido dalle norme vigenti). Non sono considerate valide ne ammesse le fotocopie dei documenti, salvo autentica degli stessi.
- Il calciatore sprovvisto del numero tessera può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti, per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato. Delle due copie della distinta di gara, una verrà allegata dall'arbitro al referto, una verrà consegnata alla squadra avversaria (prima dell'inizio della partita). Al termine della gara l'arbitro consegnerà un rapporto alle squadre nel quale saranno indicati i marcatori, gli ammoniti e gli espulsi.
- Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima o dopo lo svolgimento della gara. Qualora l'arbitro ometta gli adempimenti di cui sopra, il capitano ha il diritto/dovere di pretenderne l'attuazione facendone espressa richiesta allo stesso o mettendosi in contatto telefonicamente immediatamente con i responsabili dell'organizzazione.

RAPPORTO DI FINE GARA

Ammoniti		Ammoniti	
N°		N°	

Espulsi		Espulsi	
N°		N°	

Firma dell'arbitro

- In caso di divise di giuoco di uguale o simile colore, l'obbligo di indossare la casacca o cambiare maglia ricade sulla società prima nominata. Le maglie devono essere numerate. In nessun caso il direttore di gara potrà indossare fratini o casacche sopra la divisa.
- La durata dell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo è di 5 minuti. Tale tempo può essere abbreviato col consenso delle due società.
- Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara. Nel caso di ritardo, fatta salva la sanzione pecuniaria di € 25 irrogabile dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari a 15 minuti dall'orario ufficiale di inizio della gara. Le squadre che non si presentano in campo nel termine massimo di 15 minuti dall'orario di inizio ufficiale della gara sono considerate rinunciatricie e subiscono la sconfitta a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. La declaratoria di forza maggiore spetta al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.

- Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco o l'impossibilità di far svolgere regolarmente la gara, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
- La gara interrotta per sopravvenuta impraticabilità di campo o per qualunque altra evenienza (maltempo, mancanza di luce idonea, inagibilità o qualunque altra valida ragione ritenuta dal direttore di gara), deve essere rigiocata partendo dal punteggio di zero a zero se l'interruzione avviene entro il primo tempo. Iniziato il secondo tempo, la gara interrotta sarà ripresa dal risultato in essere al momento della interruzione. La mancata presentazione per il recupero della gara non comporta alcuna sanzione.
- Il Comitato Organizzatore, discrezionalmente, può rinviare d'ufficio le gare quando via siano ragioni metereologiche o di sicurezza tali da rendere pericolosa la disputa delle stesse.
- La società che, nonostante la valutazione positiva del direttore di gara circa la praticabilità del campo e la disputabilità della gara, decida di non scendere comunque in campo, subirà la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica generale.
- La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
- **Diffida**: alla terza ammonizione scatta la diffida, segnalata nel comunicato ufficiale, ed alla quarta ammonizione si applica la squalifica per un turno.
- **Recuperi**: i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, dovranno essere effettuati entro il mercoledì successivo alla data in cui le gare sono fissate (in caso di assenza di accordo tra le società sarà fissato d'ufficio). Per quanto riguarda il recupero di gare delle fase finali ci si riserva ogni decisione in considerazione dello svolgimento delle stesse.

RESPONSABILITA DELLE SOCIETA E DEI TESSERATI

- La società ha l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alla quale si iscrive e di concludere le gare iniziate. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato od a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-4, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni.
- Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-4 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. La società che rinuncia (mancata presentazione) per la terza volta a disputare gare è esclusa dal campionato.
- La società che non provvede al pagamento delle quote di partecipazione nei tempi fissati dal regolamento sarà estromessa dalla competizione.
- Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e tutelare gli arbitri prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Sono responsabili del mantenimento dell'ordine dei propri atleti, dirigenti, tecnici e sostenitori. E' vietato introdurre strumenti ed oggetti idonei ad offendere, disturbare pesatamente (ad esempio scoppio di petardi o simili di particolare potenza), disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
- Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di

sesto, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

- **Il tesserato non presente in distinta di gara, anche se posizionato all'esterno del recinto di gioco, è comunque soggetto alla disciplina federale. Il suo comportamento potrà essere oggetto di valutazioni da parte dei competenti organi federali, se riconosciuto dal direttore di gara o dal commissario di campo.**
- Laddove si verificano i fatti su descritti il Giudice Sportivo applicherà la sanzione pecuniaria di € 50 a carico della società i cui supporters, come identificati dal direttore di gara o dal commissario di campo, si siano resi autori dei fatti.
- In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
- Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
- In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.
- **Il Gruppo Sportivo Italiano può conferire a propri incaricati le funzioni di commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione al comportamento del pubblico, dei dirigenti e degli atleti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro mentre rientrano nei loro poteri annotazioni e segnalazioni inerenti fatti disciplinarmente rilevanti che**

possono essere prese in esame dal giudice sportivo. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

- L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
- È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni del presente regolamento.
- Il calciatore o dirigente su cui pende squalifica non può accedere al recinto di gioco. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 50 e raddoppio della squalifica. Unica eccezione è quella relativa all'allenatore (tale essendo solo colui che risulta tesserato con questa qualifica) cui, nonostante la squalifica, è concesso accesso allo spogliatoio solo ed esclusivamente prima dell'inizio della gara. **Il Giudice Sportivo, qualora rilevi la presenza in distinta di gara di un atleta squalificato, può di propria iniziativa, anche in assenza di ricorso della società avversaria, comminare la sconfitta a tavolino della società per la quale lo squalificato è tesserato.**
- La società che – tramite propri dirigenti od atleti – farà richiesta al direttore di gara di non menzionare ammonizioni od espulsioni nel rapporto di gara, qualora l'arbitro riporti nel referto questa richiesta sarà sanzionata con 1 punto in classifica generale.

FASI FINALI E COPPE

• CAMPIONE PROVINCIALE

Il titolo di campione provinciale ed il diritto di disputare le FINALI NAZIONALI SERIE A - LEGA CALCIO a OTTO di ROMA 2025 (mese di giugno), viene assegnato alla prima classificata della Regular Season, unitamente ad un premio/iscrizione alle finali nazionali di partecipazione di € 600,00.

• TROFEO ESG RENT

Alla finalissima del TROFEO ESG RENT si accede superando la fase play-off che vedrà impegnate le squadre posizionate in classifica generale, al termine del girone di ritorno, dalla seconda alla quinta posizione, secondo il seguente abbinamento :

2° classificata – 5° classifica

3° classificata – 4° classificata

La fase play-off sarà giocata con gare di sola andata. Le squadre meglio posizionate in classifica accederanno al turno successivo vincendo o pareggiando.

Nella finalissima, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.

Non potrà partecipare alla Trofeo ESG RENT la società che, nelle ultime 4 giornate di campionato, non si sia presentata ad una gara. La vincente ottiene l'iscrizione gratuita all'edizione 2025/2026

• TROFEO CONSORZIO DUESSE

Alla finalissima del TROFEO CONSORZIO DUESSE si accede superando la fase Play-out che vedrà coinvolte le società piazzatesi dalla 6° alla 13° posizione (salvo diverso abbinamento in caso di un numero di squadre superiore o minore) secondo il seguente schema (gara secca):

gara **A**) 6° classificata – 13° classifica

gara **B**) 7° classificata – 12° classifica

gara **C**) 8° classificata – 11° classificata

gara **D**) 9° classificata – 10° classificata

Vincente GARA A contro vincente GARA D

Vincente GARA B contro vincente GARA C

Qualora una squadra avente diritto di partecipare alla fase TROFEO CONSORZIO DUESSE vi rinunci si procederà a scalare la classifica se possibile oppure la relativa gara

sarà vinta a tavolino. Le squadre meglio posizionate in classifica accederanno al turno successivo vincendo o pareggiando. Nella finale, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari. Non potrà partecipare al TROFEO CONSORZIO DUESSE la società che, nelle ultime 4 giornate di campionato, non si sia presentata ad una gara. La vincente otterrà un premio consistente in pizza e bibita per 15 persone.

• FINALI NAZIONALI



Lega Calcio a 8



FINALI NAZIONALI

Il meglio del Calcio a 8... a Roma!

Nella suggestiva cornice della Capitale si disputano le **Finali Nazionali** della **Lega Calcio a 8**.

Nel mese di Giugno, tre giorni di agonismo e spettacolo, dove le squadre vincitrici dei rispettivi campionati regionali si sfidano per il titolo di **Campione D'Italia**.

Diretta streaming di tutte le partite, **Live Social** dell'evento e della premiazione finale.

www.legacalcioa8.it

Con il patrocinio di  ROMA CAPITALE  REGIONE LAZIO

CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE

In caso di parità fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, per determinare la classifica, saranno presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti criteri:

- scontri diretti (si tiene conto solo della vittoria, pareggio e sconfitta e non del risultato);
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Le ammonizioni al termine del girone di ritorno si azzerano. Gli espulsi nell'ultima giornata sconteranno la relative squalifiche nelle gare del TROFEO ESG RENT e TROFEO CONSORZIO DUESSE. **Gli squalificati scontano le squalifiche nella prima gara in programma.**

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice sportivo è competente relativamente alle modalità di svolgimento delle gare. Giudica sulla base del referto arbitrale e dell'eventuale segnalazione dell'osservatore di campo GSI applicando le norme del regolamento della competizione, del codice di giustizia sportiva del GSI e in assenza di espressa disposizione i principi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

I comunicati ufficiali del Giudice Sportivo si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

È facoltà delle parti presentare ricorso al Giudice Sportivo entro 24 ore dal termine della gara a mezzo pec grupposportivoitaliano@pec.it La prova dell'avvenuta notifica del ricorso, ove richiesto, potrà avvenire attraverso il messaggio di lettura della mail. L'onere della prova dell'avvenuta notificazione è a carico del ricorrente.

Il ricorso deve essere motivato: i ricorsi privi di specifica indicazione delle norme regolamentari violate e delle ragioni a sostegno saranno dichiarati inammissibili. Saranno altresì dichiarati inammissibili i ricorsi inoltrati fuori termine. Unitamente al ricorso dovrà essere allegato l'avvenuto pagamento della tassa pari ad € 50. Il mancato pagamento della tassa comporta l'inammissibilità del ricorso. La tassa verrà restituita in caso di accoglimento del ricorso.

Il giudice sportivo decide in unico grado. Le sentenze del GS sono inappellabili.